



GIORNALE DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XV.

Primo Novembre 1818

(N. 107) Si definano le Deputazioni sanitarie interine per esecuzione della Sovrana decisione ac' 9. Settembre 1818.

Trapani li 20. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e Deputazioni interine di salute pubblica della Valle.

Signori

A vendo S. M con Sovrana Decisione de' 9 corrente diviso, e segregato perpetuamente il ramo Sanitario interno da quello marittimo, ed avendo conseguentemente ordinato, che i Magistrati Municipali si occupino esclusivamente del primo, e le Deputazioni Sanitarie esclusivamente del secondo; io nell' aver dato gli ordini analoghi a ciascun Magistrato per ciò che riguarda il ramo interno, viango interinamente ad incaricare ne' luoghi, ove non esistono Deputazioni di Salute Pubbliche, i componenti del Magistrato Municipale suddetto, per-

che fatti' astrazione da questa qualità, e colla qualità di Deputati Sanitari provvisori si occupino del ramo Sanitario marittimo fino a che cotesta Deputazione Sanitaria non sia definitivamente nominata.

Con questa veste, e qualunque essi eseguiranno circa il carteggio, dipendenze, ed attribuzione quanto con mia circolare di pari data ho comunicato a' Magistrati Municipali e Deputazioni Sanitarie della Valle prendendo meco nella corrispondenza il titolo di *Deputazione Sanitaria interina*.

Mi accusino la ricezione della presente, e ne curino la esecuzione.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 108) Si richieggono alle Deputazioni sanitarie le notizie riguardanti le guardie del cordone, onde poserne regolare gli esiti a norma delle Sovrane decisioni.

Trapani li 22. Settembre 1813.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e
Deputazioni sanitarie della Valle.

Signori

PER effetto della sovrana risoluzione de' 12. del corrente, da me partecipata in data del giorno 20. essendo la contribuzione delle spese sanitarie, che deve farsi dai Comuni, unicamente affidata agli intendenti, i quali nelle loro rispettive Valli debbono aver cura di prendere gli expedienti opportuni, corrispondenti alla esatta esecuzione delle misure della Suprema Deputazione di salute pubblica, e convenendo che sten conciliate allo stesso tempo la prontezza, e la celerità di questo ragazzo interessante di servizio colle vedute della maggior economia comune.

nale, e di una ripartizione, che pesi egualmente per tutti i Comuni della Valle di mia dipendenza, s' incaricherà ciascuna Deputazione del pronto adempimento delle seguenti disposizioni.

1. Mi farà destra per venire colla massima sollecitudine, e nel più breve tempo possibile uno stato nominativo, e numerativo di tutte le guardie sanitarie impiegate nell'attuale cordone per la peste di Tunisi nel territorio del rispettivo Comune, di cui per conseguenza marcherà i limiti con la indicazione, rispetto alle guardie anzidette dei loro rispettivi posti, distanza, che intercede tra l'uno, e l'altro, e distribuzioni degli individui de' posti medesimi, come altresì della giornaliera somministrazione, che si corrisponde, sia alle semplici guardie, sia a Campi-Posti, sia a Sopra-vigilanti. Ed affinché il lavoro stessa più facile, e meno soggetto, ad equivoci, giusta il modello inserito nella circolare di questa Intendenza sotto il num. 99.

2. La Deputazione medesima colla stessa celerità avrà cura di summi conoscere in uno stato, di cui anche per maggior chiarezza accomunando il modello numero e la ripartizione fatta pel rispettivo Comune delle somme tassate dalla Suprema Deputazione di salute pubblica, l'esatto su questo ratizzo, il resto corrispondente, l'eologo per le spese sanitarie sino a questo giorno, e c'ò che possa rimanere nella calza della Deputazione, evvero in quelle difettuali. Questi due lavori mi serviranno il primo per conoscere il bisogno del servizio sanitario, ed il secondo per provvedere corrispondentemente a questo bisogno ai mezzi, che debbono esser suppliti dai Comuni ne' termini della legge.

Intanto come il bene del servizio dev'essere l'anello principale ove vanno a concatenarsi i travagli delle varie autorità civili, e mai non ottenendosi meglio questo bene, che da una specie di controllo che l'una esercita su dell'altra, ond'è che poi ne risulta quel concorso di tutte all'utile generale. ho disposto, che i pagamenti per le spese sanitarie steno fatte a contare del di primo Ottobre nel seguente modo.

1. Per ciascuno dei Comuni marziani di questa Valle, saranno ad ame nominati due proprietari incaricati della' esecuzione dei pagamenti delle guardie sanitarie.

2. Essi decade per decade, o sia da dieci in dieci giorni, ed al principio di ogni decade passeranno a ciaschedun capo posto un abbuonamento corrispondente al numero degl'individui del suo posto nel corso della decade, e ciò affinché il servizio del cordone non soffra ritardo dei pagamenti.

3. Questi abbuonamenti saranno regolamenti giustificati alla fine della decade collo stato dell'esistenza di servizio visitato così dalle perso-

ne incaricate dalla Deputazione di salute pubblica per la esattezza del servizio, come anche da quelle anzidette incaricate da me per la esecuzione de' pagamenti, e posteranno la firma di ciascun individuo al margine. Questo siato formato secondo il modello inserito nel n. 99 degli atti di questa Intendenza, servira perchè li sopradetti incaricati poison farsene esito regolare col Cassiere, e venire al pagamento della decade successiva.

4. Gli incaricati sudetti, onde invigilare all' interesse del Comune per ciò che riguarda la sola esistenza degli uomini ne' posti corrispondenti, saranno in obbligo di visitare i posti almeno due volte per ogni decade, sempre in giorni, ed ore diverse, restando a peso de' Deputati, e delle persone di loro dipendenza d' invigilare, e visitare ugualmente, e continuamente i posti messi tanto per conoscere la esistenza degli individui, quanto per assicurarsi se il servizio sia fatto con regolarità, e a norma delle misure deliberate dalla Deputazione Suprema, dando a me raguglio di qualunque sconcerto poteisse esservi così nell' uno, che nell' altro ramo.

L' Intendente

BARONE FASTORE

Il Segretario generale

FRANCESCO FORTUNATO

89
(N. 109) Si comunicano due regolamenti della Soprintendenza Generale
di salute di Napoli dichiarati in vigore da S. M. in questi
Reali Decreti.

Trapani li 26. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

a' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali ed Amministratori
della Valle.

Signori

Fermo restando le disposizioni espressate nella mia Circolare del 14
dell'ancante rispetto ai regolamenti per il contagio della Epizoozia,
delle quali torno ad incitare la più pronta, e scrupolosa esecuzione;
comunico loro un avviso in stampa, che racchiude due regolamenti,
uno per prevenire dal detto contagio gli animali vacini sani, e
per curare gl'infezioni, l'altro per impedire la diffusione dello stesso in
tutte le Province del Regno, perché ciascun Deputato e Magistrato Mu-
nicipale della Valle ne faccia la pubblicazione, e l'affi siene nei luoghi
pubblici, e consueti per la comune intelligenza, prevenendo che
gli articoli di essi dovranno eseguirsi quando non vengono in con-
traddizione con le suddette mie disposizioni, per la qual cosa i detti due
regolamenti si riguarderanno come parte accessoria a quello da me
precedentemente disposto, e come misure suppletorie allo stesso.

Non fa d'uopo, che io raccomando a' Magistrati Municipali di
curare di tutto ciò l'esatto adempimento.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

A V V I S O

Dal Sig: Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni sono stati trasmessi a questo Ministero di Stato preiso S. A. R. il Luogotenente generale i seguenti due Manifesti dell' Intendente di Napoli.

M A N I F E S T O

L' Intendente della Provincia di Napoli fa noto ai suoi Amministratori, che dalla Soprintendenza generale di Salute, colla data de' 26. giugno, gli è pervenuto il seguente

R E G O L A M E N T O

PER PRESERVARE DAL CONTAGIO DELL' EPIZOZIA
GLI ANIMALI VACCINI SANI, E PER CURARE GL INFETTI.

C A P . I.

Descrizione della Malattia.

L' epizozia sviluppata negli animali Vaccini di varie Province del Regno, e delle cosi dette Astose carbonose. Essa si dichiara con tumori da prima infiammatori, ed indi cancerosi tanto nell' esterne, quanto nelle interne parti della macchina. Viene anche detta glo s' amtrace, perchè il tumore si manifatti quasi collantemente nella lingua.

La malattia ha ordinatamente tre Stadi.

Nel primo l' animale, ch' n' è sorpreso suol perdere il vigore, diventa triste, ed abbattuto, e mostra una respirazione anelante.

Nel secondo, la febbre s' introduce con brividi generali, e con sollevamento di peli, gli occhi s' impiccioliscono, le membra si rendono poco flessibili. Nel color febbrile i peli si abbassano, il respiro diventa più affannoso, i fianchi battono con più frequenza.

Nel terzo gli occhi si rendono asciutti, e lucidi, l' animale va cieco.

84
scendo, una materia fetida cola per la bocca: tremore generale, con-
vulsioni locali, e quasi curante, tiridore di denti, scioglimento di vene-
tre ec. sono ordinariamente i sintomi, a cui succede la morte.

CAP. II°

Metodo di preservazione per gli Animali sani.

1. Sarà vietato 1. di far pascolare gli animali sani negli erbaggi
ove abbiano dimorato gli animali infetti, 2. di farli abbeverare della
medesima acqua attinta, e raccolta ad alto in cui si stendono abbeverati gli
animali infetti; 3. di farli dimorare nelle medesime stalle, o mandre
di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la
disinfestazione.

2. Le stalle s' intenderanno disinfectate, quando se ne tolgano,
e se ne bruciano gli utensili di legno allorché si mangia, se ne
puliscono i pavimenti, lavandoli con acqua, ed accio, o con l' impice
acqua di mare ne' siti marini, se ne imbranchino le pareti, e vi si
piattichino delle fumicazioni di nitro, o anche di semplice accio.

3. Le disposizioni contenute nell' articolo 1. non saranno limitate
ai soli animali vaccinati, ma estese a tutte le specie di animali
gregati.

4. Quando gli animali sani sieno stati separati dagli infetti, si
avrà la cura di farli pascolare in erbaggi freschi, e dar loro del fieno
asciutto.

L' acqua di cui devono abbeverarsi è necessario, che sia alquanto
acidulata.

Que' proprietati, che potranno servirsi dell' aceto solforico per
acidular le acque, offriranno sempre de' più sicuri risultati per la pre-
servazione de' loro animali.

Sarà egualmente utile di far ubbivire gli animali di un' acqua, in
cui si è fatta infusione di asenzio, o di rosmarino, o di salvia.

In ogni caso basterà sempre di acidular l' acqua mescolandovi sem-
plicamente una discreta dose di aceto.

5. Sarà mantenuta la massima nettezza nelle stalle, o mandre
ove dimorano gli animali, tenendole sempre aperte, e ventilate.

Qualora si bisogno lo esigga, nelle ore in cui gli animali sono
al pascolo dovranno depurarsi le stalle, o mandre con delle fumica-
zioni di semplice accio.

Que' proprietati, che potranno sostituire le fumicazioni di altro e-

quelle di semplice aceto, otterranno sempre de' più sicuri risultati per la preservazione de' loro animali.

CAP. III.

Metodo di cura per gli animali infetti.

6. Si farà purgare il tumore comparso nella lingua, o in altre parti della bocca, ed indi lavarlo con una mistione di acqua, aceto, e sale, o anche con semplice vino.

7. Se il tumore pelle è una crosta cancrenosa dovrà allora operarsene la scarificazione, o applicarsi il fuoco, ficendolo indi lavare con del vino, in cui siasi fatto bollire della salvia, del rosmarino, o dell' assenzio.

8. Sarà apprestato agli animali in cura un alimento di erbe, fresche, e per quanto possa odorose.

Si farà loro bere dell' acqua acedulata con dell' aceto, in cui siasi anche sciolte un po' di sale.

Saranno somministrate loro delle dosi di vino internamente, in cui vi sia stata infusione di salvia, di rosmarino, o di assenzio, o in cui vi sieno anche disciolte le polveri di quelle erbe in dosi competenti.

Que' proprietari, che potranno sostituire all'erbe suddette la chinina in polvere, la canfora, o la serpentaria, otterranno sempre de' più rapidi, e certi risultati per la guarigione de' loro animali.

9. Le persone, che avranno apprestato de' rimedi agli animali infetti, cuuteranno di non mettersi a contatto con gli animali sani, se prima non sieni ben lavate le mani e le braccia in acqua, con aceto.

Sara utile di togliersi anche gli abiti, su i quali ha potuto cadere della bava di animali infetti nell' atto della cura.

In ogni caso è necessario di preservar gli abiti delle persone addette ad apprestare il trattamento veterinario agli animali, e disinfeztarli, occorrendo, coa delle fumigazioni di aceto, ed esponendoli all' aria aperta.

Per copia conforme — Il Segretario generale — M. Nacciarone.

L' Intendente dunque invita i suddetti suoi Amministrati a curare

L' esatta esecuzione della parte che a ciascuno riguarda.

Dato da Montecolombo il 27. Agosto 1818.

L' Intendente
IL PRINCIPE D' OTTAVIANO

Il Segretario Generale
TURCO.

MANIFESTO

L' Intendente della Provincia di Napoli fa noto ai suoi Amministrati, che dalla Soprintendenza generale di Salute, colla data de' 26. corrente, gli è pervenuto il seguente

REGOLAMENTO

Dalla Soprintendenza Generale, e Supremo Magistrato di Sanità per impetrare la diffusione della epizoozia in tutte le provincie del Regno,

1. Tra i primi otto giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento, ciascun proprietario di animali vaccinati, sien quelli tenuti a pascolo per industria di pastorizia, sien quelli destinati in detto a degli fabbrimenti di agricoltura, dovrà fare la rivelazione all' Autorità Municipale, indicando il numero degli animali, il luogo della loro dimora, e la circostanza di essere in tutto o in parte liberi, o pure attenti da epizoozia.

2. Quando un proprietario venga o perda per epizoozia, o per qualunque circostanza uno de' suoi animali vaccinati, ne darà conoscenza alle Autorità Municipali tra il termine di otto giorni con una rivelazione parziale.

3. Le Autorità Municipali rilasceranno gratis a ciascun proprietario un certificato della già eseguita rivelazione generale o parziale.

4. Le Autorità Municipali vigileranno attentamente per assicurarsi quando in uno stabilimento di agricoltura, o in un armento di animali vaccinati siasi introdotta l'*epizoozia*.

5. Giugnendo a notizia, sia indirettamente, sia per mezzo delle rivelazioni de' proprietari esservi degli animali contaminati, le Autorità Municipali accorreranno subito, e sotto la loro responsabilità obbligheranno i rispettivi proprietari a separare gli animali infetti da' sani, facendo applicar loro a spese degl' interessati il trattamento veterinario che sarà determinato con un particolare regolamento.

6. Gli animali morti da *epizoozia* saranno bruciati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoja o della carne.

7. Non sarà permesso di condurre al macello se non gli animali vaccinati riconosciuti evidentemente per sani.

A quale oggetto ciascun proprietario che avrà portato al macello qualcuno de' suoi animali vaccinati, sarà tenuto di avvisarne le Autorità Municipali, acciò vadano a riconoscere le condizioni prima che si sia proceduto allo scannaggio.

8. Le Autorità Municipali faranno alla loro presenza osservare da' esperti veterinari lo stato degli animali che s'intendono di macellare.

Trovandoli sani, faranno imprimer un marchio indicante la lettera S sulla spalla dritta anteriore di ciascun animale.

Trovandoli affetti da *epizoozia*, li faranno condurre in luogo separato e distinto fuori l'abitato, ed applicarvi a spese degl' interessati l'analogo trattamento veterinario.

9. Sarà strettamente vietato di potersi introdurre in un Comune de' pezzi di animali vaccinati di cui siasi praticato o scannaggio fuori i luoghi di macello stabiliti dall'Autorità Municipali.

10. I Signori Intendenti delle Province pronunzieranno in via economica ed annoiniziativa delle pene corrispondenti contro tutti coloro, che controrverranno direttamente o indirettamente alle disposizioni contenute in questo regolamento.

A quale oggetto le Autorità Municipali si affretteranno di mandare subito a' Signori Intendenti rispettivi i verbali delle contravvenzioni avvenute ne' Comuni di loro amministrazione.

11. Delle multe che si pagheranno da' contraffrontatori una terza parte andrà a beneficio di coloro che avranno scoperta la frode, e le due altre terze parti saranno versate nelle casse de' Comuni rispettivi, ed addette alle spese occorrenti per questo ramo di servizio pubblico a disposizione de' Signori Intendenti delle Province.

12. I Signori Intendenti delle Province cureranno colla loro Au-

55
torità, che sieno esattamente adempite le misure indispensabili prescritte
in questo regolamento, e che sia mantenuto il buon ordine nella ge-
se operazioni che vi sono indicate. Napoli 25 Agosto 1818.

Il Soprintendente Generale, e Presidente

Cav. Raimondo di Genesio

L' Ispettore generale

e. Deputato

Cav. Bozzelli.

il Segretario gener.
della Soprintendenza

M. Nacciarone.

Il Supremo Magistrato

Il Contro-Am Fr. Saverio Calcagno.

Onofrio Sersale.

Il Principino di Sirignano.

Il Barone Bammacaro.

Vincenzo Caravita.

Il Marchese di Montepagano.

Il Seg del Supr. Magistrato

Genaro Porzio.

Per copia conforme

Il Segretario generale

M. Nacciarone

L' Intendente adunque invita i suddetti suoi Amministratori a curare
l'esatta esecuzione della parte che a ciascuno riguarda.

Dato da Monreliceto il 27. Agosto 1818.

L' Intendente

IL PRINCIPE D' OTTAVIANO.

Il Segretario Generale
TERO.

La presente copia dei suddetti due Manifesti si trasmette a tutte le
Intendenze, e a tutti i Comuni di questa parte de' Reali Domini, af-
finche sotto gli ordini de' rispettivi Intendenti scriva di lume, e di gu-
ida in un incontro di tanta importanza, non essendo vietato l' aggiun-
gere anche degli altri utili espedienti, ove le circostanze del luogo, e
gli ordini di chi vi presiede lo autorizzano.

Palermo 22 Settembre 1818

(N. 109) Si fa nota la ¹¹azione di S. A. R. sul metodo di corrispondenza da ricevere dalla Deputazione Suprema di Salute degli Intendenti.

Trapani li 26. Settembre 1818.

L' INTENDENT

**A Signori Soitintendensi, Magistrati Municipali, e Depurazioni
locali di Salute della Valle.**

Signori

Avendo, S. A R. il Luogo-Tenente Generale, su le osservazioni da me umiliatelle per l'organo del suo Real Ministero, risoluto il modo con cui la suprema Deputazione di Salute carteggiar debbasi cogli intendenti io ne comunico loro il tenore per la intelligenza.

L'Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

Avendo Sua Alteza Reale il Lubgotemento Generale prescritto alla
Depurazione generale di salute che la corrispondenza di essa Depurazio-
ne cogl'Intendenti, ordinata dal Sovrano Rescritto de' 17 di questo me-
se, sia fatta a firma del Pretore, capo della Depurazione medesima,
e non dal Segretario, io d'ordine della prediata Altezza Sua pateco-
ro a lei questa sua Reale decisione, per sua intelligenza. Palermo
24 Settembre 1818.

Firmato Marchese Ferri

⁶⁹
A. 116) Si riferisce le pravie per la riforma de' conti Comunali, e de' pubblici fabbrumenti a tutte le 6. inazione.

Treponi li 29. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, Rettori e Governatori
de' pubblici fabbrumenti di beneficenza della Valle.

Signori

Con ordinanza de' 2 Maggio ultimo furono da me prevenuti tutti i Bettoli, Consiglieri, e i Amministratori di qualche specie e di qualunque coronazione degli Ospedali, Menti di Pista Cifaretti, Case di Accaione, e di qualunque altra opere pubblica, che nel interesse in esse gli stati attivi, e passivi, ed i costi delle loro rispettive amministrazioni. La stessa prevenzione fu ugualmente fatta a tutti i Bettoli, e Magistrati Municipali per i quali non avevano discussi prima del primo Gennaio 1818 e per quelli della spartita iridizone 6. Ottrovandomi io in stato di poter oggi occuparmi di un oggetto assai interessante, e cosiddessenziale alla buona amministrazione, pievergo loro che infrafatto gioini da conoscere dall'arrivo della presente l'cessatio pertinente nella Segreteria di questa Intendenza i conti della rispettiva loro Amministrazione conforme il prescritto nella pubblica ordinanza: ben inteso che debban pure unirsi quelli della Ira 6 poiché trovandosi già da un mese spartita, è emai il tempo di presentarli giusta le leggi vigenti.

Si è sicuro della pronta esecuzione, il differimento della quale potrebbe seco la responsabilità de' rispettivi Amministratori, e darebbe motivo a de' procedimenti contro i medesimi.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Domenica 29 Settembre 1818

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 111) Si comunicano alcune altre disposizioni aggiunte a quelle già pubblicate nel manifesto in istampa, per impedire la ⁹¹
propagazione della epizoozia carbonosa.

Trapani il 2. Ottobre 1818.

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, e Magistrati Municipali della Vallo.

Signori

In continuazione di quanto trovasi disposto con la mia circolare del 24 del cadente Settembre, e con il manifesto in istampa pubblicato sulla Epizoozia carbonosa, al ricever della presente faranno pubblicare le seguenti disposizioni della Deputazione Suprema di Salute, delle quali cureranno l'esatto adempimento, senza derogare a quanto trovasi antecedentemente disposto.

1 Relativamente al § 2 del Capitolo 4 s'intende, che quando un proprietario perda per epizoozia carbonosa o per qualunque altro male de' suoi animali vaccini, debba far conoscere alle autorità Municipali a cui spetta tra il minore spazio di tempo possibile, che non ecceda i giorni due, e quando lo venga o lo perda per altra causa, sia obbligato a darne conoscenza come sopra tra lo spazio di giorni otto.

2 Deve inoltre aggiungersi, che chiunque osservasse negli anzidetti animali de' sintomi, o altri accidenti descritti ne' sopradetti espressi regolamenti dovesse subito avvisarne le Autorità più vicine, le quali lo comunichetanno ai rispettivi Intendenti per farli colla maggior possibile celerità pervenire alla conoscenza del supremo Magistrato.

3 E finalmente, che i Magistrati Municipali diano le disposizioni perchè tutti gli animali Bovini, che si macelleranno prima di esporsi alla vendita siano divisi in quattro quarti; ad ognuno di questi nel garretto sia apposta una fettuccia suggellata nell'estremità con cera lacca, col sugello del prossimo Comune, affinchè costi al pubblico la beatà della Carne macellata.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 112) si comunicano le disposizioni del Ministro di Stato riguardanti i passaporti per l'estero.

Trapani li 21. Ottobre 1818.

L'INTENDENTE

M^o Sig. Sottintendenti, Magistrati Municipali, ed Amministratori della Valle.

Signori

Essendomisi partecipate da S. E. il Sig. Duca Gualtieri Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Luogo-Tenente Generale le norme, secondo le quali debon essere spediti i passaporti per l'estero, io ne ho disposto analoga ordinanza in continuazione di quella de' 10 Settembre, che credo proprio di comunicar loro per intelligenza e regolamento.

L'Intendente
BARONE PASIORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

ORDINANZA

L'INTENDENTE DELLA VALLE DI TRAPANI

Vista la Ordinanza di Polizia de' 10. Settembre corrente anno, e precisamente gli art. 2 e 5 della stessa in cui è detto, che i Passaporti per lo Estero si spediscono in questa parte de' Reali Domini dal Ministro degli affari Esteri, e per esso da S. E. il Duca Gualtieri Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente Generale, con quei documenti, e cautele, che il medesimo sarà per ordinare.

Visto il Sovrano Rescritto de' 24 detto mese, comunicato dallo stesso Eccmo Sig. Duca Gualtieri.

Vista in fine la Ministeriale de' 3 Ottobre corrente;
Viene a far luogo, ed a disporre quanto segue.

ART. I.

Chiunque avrà bisogno di provvedersi di Passaporto per l'Ester, dovrà fare la domanda all'Intendente direttamente nel primo Distretto di Trapani, e per mezzo de' Sottintendenti negli altri distretti.

ART. II.

Queste domande, affinché si provveda così al comodo de' viaggiatori, facendo loro perdere il minor tempo possibile, che alle cause necessarie al mantenimento del buon ordine, saranno sempre accompagnate da certificati delle Deputazioni di alta Polizia, rilasciata in norma delle istruzioni in vigor su la Ressa.

ART. III.

In vista delle medesime documentate nel modo prescritto nell'articolo precedente, l'Intendente farà la richiesta del corrispondente Passaporto al Ministro di Stato in Palermo, ed avrà cura di farlo pervenire alle parti; ov'esse medesime non trovino utile di riscuotervelo da per loro stesse nella Capitale.

ART. IV

Tutte le volte che le Deputazioni di alta polizia, credono di non poter rilasciare i certificati in conformità delle istruzioni, nel negarsi di farlo informeranno riserbatamente l'Intendente delle ragioni per le quali vi si sieno negati.

ART. V.

Le disposizioni enunciate ne' precedenti articoli riguardano unicamente i viaggiatori o nazionali, o esteri i quali dovessero portarsi ne' Domini esteri. In quanto ai capitani coi loro equipaggi di legni costi nazionali, che esteri, i quali si recano all'estero, essi non abbisognano di Passaporto nelle forme dette di sopra, dovendosi uni-

94

tamente addottare a loro riguardo le disposizioni contenute all'oggetto
nella legge di navigazione dc' 30 Luglio 1818 articolo 82.

ART. VI

I Sottintendenti, i Magistrati Municipali, e le Deputazioni di al-
la polizia sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza:

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

(N. 113) Si regolarizza la contabilità della somministrazione
del pane ai detenuti poveri.

Trapani li 15 Ottobre 1818

L' INTENDENTE

A' Sg. Sottintendenti, e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

Le dilapidazioni, che hanno avuto luogo fino a questo momento, a
carico del Patrimonio Comunale, per le spese di mantenimento de'
Detenuti, sol perchè l'Amministrazione nulla ingerenza, e nulla eg-
ualmente portava negli esiti di questa natura, mi hanno indotto a prescrivere
un sistema interino atto ad evitare le frodi, e ad ottenere conse-
guentemente un risparmio.

Io trovo quindi utile di regolare di oggi innanzi, e fino a che
il Governo non abbia altimenti provveduto al mantenimento de' Detenuti,
questo ramo di esito colle seguenti disposizioni.

95

1 Ci saranno Magistrato Municipale al ricevere della presente si
occupera a farmi conoscere quali prigioni vi siano nel Comune, se essi
appartengono al Comune stesso, o ad altri e se in quest' ultimo caso
se ne paghi della Comune annua pensione per affitto.

2 Mi fara ugualmente conoscere in quale stato essi sieno, se ab-
bisognano di ristazioni urgenti, e da non potersi dilazionare.

3 Avra cura d'indicarmi di più il numero dei Carcerati, il loro
soldo mensile tutte le volte che questo si paghi dalla Comune. Lo
stesso si fara per i Medici.

4 In fine m'informera se da' Carcerati che fondono dalle Prigioni
sta solito di esiggersi prevento o regalia alcuna, e l'uso che di essa
si faccia.

In quanto poi alla somministrazione del pane, essendo regolare
ch'essa corrisponda esattamente al vero numero de' Carcerati, che di-
chiarano di essere in circostanza di profittarne, dipongo, che da og-
gi innanzi appena entrià nel carcere un detenuto, che debba prender-
re il pane dalla Comune, il custode ne dia per iscritto notizia al Ma-
gistrato con biglietto di cui compiego il modello, che sarà visto dal
Capitano Giudiziere come gli dia avviso parimente iscritto della di lui
escarcerazione quando segue. Ove il biglietto adempito di queste for-
malita non sia presentato, non si manderebbono il pane corrispondente.

Il pane sarà dopo ciò somministrato giorno per giorno dalla Cassa
Comunale su biglietti del Carceriere indicanti il numero delle teste ed in
fine poi di ogni 15 giorni sarà regolato il conto della quindicina col
Cassiere sopra mandato del Magistrato Municipale accompagnato dallo
stato de' movimenti avvenuto nei 15 giorni finiti dal Carceriere, e vi-
sto dalla Municipalità, e dal Capitano di giustizia, di modo che possa
sullo stesso farsi il calcolo delle somme date nel corso dei 15 giorni
ed imputarsi alla susseguente quindicina tutto ciò che si troverà paga-
to di più.

Sei faranno alla verifica di questo conto da un lato i biglietti di
entrata, e di uscita, e dall' altro le giornaliere dichiarazioni del Car-
ceriere di ciascuna ha ricevuto su il mantenimento de' Detenuti.

Lo Stato di cui dicina è mandato analogo saranno i documenti giu-
stificativi che il Cassiere portera in appoggio de' suoi conti per questo
ramo di spesa.

Dai biglietti così regolati si trarranno allo stesso tempo due vin-
taggi il primo che ove un Carcerato entri dopo il mezzo giorno, e
folla dalle prigioni prima del mezzo giorno, non si perda un giorno
di pane.

Il secondo vantaggio si è che su le indicazioni della pasteria de' detenuti potrà menilmente mandarvisi il carico di ciotche de' esseri rimborsa o da altri Comuni per questa somministrazione. Ciascun Magistrato baderà per questa seconda parte a farmi pervenire immancabilmente in fine di ogni mese lo stato distinto nominativo colla corrispondente somma de' simborsi che debbonsi alla Comune per tal ramo.

Ignorando se il pane si dia in natura, ovvero in denaro ciascun Magistrato mi farà conoscere, nel più o caso quante once se ne diaano per giorno, e se sia possibile di stabilire un'appalto coi padellieri del Comune: ove poi sia in denaro, la somma giornaliera che si somministra a ciascun detinuto.

Pvò stare che le Comuni somministrino ugualmente l'olio per le lampadi della notte. In questo caso bisogna, che si occupino i Magistrati Municipali quante lampadi siano necessarie nelle Prigioni, ed il consumo di ciascuna di esse in olio per ogni ora onde a proporzione delle varie stagioni possa farsi somministrare al Cacceriere la quantità corrispondente.

Nel compiegare quindi a ciascun Magistrato il modello degli statti di movimenti, onde sia subito messo in esecuzione perciocchè riguarda la somministrazione del pane, io attenderò che mi somministriano tutti gli altri lumi richiesti colla presente, onde comunicargli le mie ulteriori disposizioni.

Ed affinché i cacciieristi si uniformino al contenuto della presente nella parte che gli riguarda rispettivamente li prevengo di aver comunicato ai medessimi per mezzo dei rispettivi Capitani di Giustizia gli ordini in corrispondenza nel modo qui inscritto.

L'Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

Essendo regolare che la somministrazione del pane a' detenuti poveri alla quale già regolamenti in vigore si provvede attualmente dal

Patrimonio Comunale corrispondi al vero numero de' Carcerati che dichiarano di volerne profitare, ho comunicato a' rispettivi Magistrati Municipali le seguenti disposizioni che partecipo anche a lei per sua-intelligenza, e perchè abbia la compiacenza di ordinare, che i carcerati vi s' uniformino nella parte, che gli riguarda.

Appena entrerà nel carcere un Detenuto, che debba prendere il pane della Comune, il Custode ne darà immediatamente notizia per iscritto al Magistrato Municipale con biglietto di cui gli compiego il modello, segnato con il N. 1. Questo biglietto sarà visto da lei. Dopo del pari nella stessa forma notizia della corrispondente scarcerazione al Magistrato sempre però per quei soli detenuti che sono a carico del Comune. Senza l'adempimento a queste formalità non sarà mandata buona la somministrazione.

Questa in vista delle giornaliere dichiarazioni del Carceriere, indicanti il numero delle teste, che prendono il pane, sarà eseguita giorno per giorno dalla cassa. Indi ogni 15 giorni sarà regolato il conto dalla quindicina col Cassiere sullo stato de' movimenti firmato dal Carceriere, visto da lei, e dalla Municipalità nel modo conforme al modello N. 2. Mi accusi ricezione della presente, e ne inculchi dal suo lato l'adempimento ai Carcerieri.

A CUSTODE
TITOLOCIOCAZIONE DI ENTRATA CONCIAZIONE DI
SOMMINISTRAZIONE DI PANE

**CARCERE DEL COMUNE DI
STATO GIORNALIERO DI ENTRATA E DI USCITA DE' CARCERATI
A CARICO DEL COMUNE**

N. d'Ordine	Nome e Cognome	Patria	Giorno di entrata e ora	Giorno di uscita e ora	Osservazioni

N. 2. STATO NOMINATIVO DE' DETENUTI NELLE PRIGIONI DEL COMUNE DI COLL' IMPORTO
DELLE SOMME ESITATE PE' MEDESIMI NEL CORSO DELLA QUINDICINA DEL MESE DI

(N 114) Si dilucidano le disposizioni date colla Circolare de' 24 Settembre
di numero 99, sul pagamento delle guardie sanitarie del cordone.

Trapani li 15. Ottobre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

Adilucidare og i dubbio, che mai potesse insorgere intorno alla esecuzione dei pagamenti delle guardie del cordone, e ad ovviare, che questo stesso dubbio potesse esser di ostacolo allo adempimento delle disposizioni da me date colla circolare de' 17, dello scorso Settembre, vengo a dichiarare.

1. Che i biglietti de' pagamenti di *ebbuoncon* o, che dagl'incaricati comunali si dirigeranno al Calsiere, non potranno essere estinti, se prima non saranno versati dal Sindaco, e per ora dal Magistrato Municipale, che ne fa provvisoriamente le veci.

2. Che alla fine di ogni dieci giorni gli statti decadarij firmati dai Deputati di salute, e dagli incaricati del cordone, da servire per pezzo di appoggio all'esito regolare del Calsiere, sieno accompagnati da mandati de' Magistrati Municipali regolarmente tratti su la cassa comunale, a norma della detta mia circolare su la contabilità de' Comuni.

Sarà intanto di loro cura lo eseguir, ed il far eseguire questa mia disposizione sotto la propria responsabilità.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 115) S' invitano i Magistrati Municipali a rimettere i documenti delle somme pagate a' Segreti per la collezione delle leggi unitamente al resto delle somme dovute per questo ramo.

Trapani l. 15. Ottobre 1810.

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

D A S. E. il Segretario di Stato Sig. Marchese Ferreri con Ministro de' 10 andante sono stato incaricato di riscuotere da' Comuni di questa Valle senz' alcuno diffidamento il pagamento della residual somma da loro dovuta pe' semestri dell' associazione di obbligo alla collazione delle leggi e Reali Decreti: non che dichiarazione e notamento delle che interamente, e parzialmente hanno versate nelle Casse Segrezziali, secondo le originali giustificazioni, che devono i medesimi esibire. Affinché il succennato superiore incarico abbia la piena inculcatami esecuzione mi affretto a renderlo manifesto a tutt' i Magistrati Municipali della Valle, perchè senza il menomo indugio mi facciano pervenire le note anzidette accompagnate dalle giustificazioni che si richiedono, unitamente a quelle somme che tuttora per ragione della talia accennata si devevano ancora da' impostivi Comuni.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

RECOLAMENTO

DA SERVIRE PEL TERZO UFFICIO
DESTINATO PER LA CANCELLERIA DEL
CONSIGLIO D' INTENDENZA.

CAP. I.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D' INTENDENZA

ART. 1.

Il Consiglio d' Intendenza è destinato dalla Legge ad essere negli affari Amministrativi Corpo

1. Di avviso
2. Di esame
3. Di giudizio

Secondo le varie competenze, e le varie materie che si portano alla sua conoscenza ne' termini del Real Decreto degli 11. Ottobre 1819.

ART. 2

Conosce ne' termini di avviso

Primo di tutte le materie in cui la legge Amministrativa ha erogata necessaria la sua interventione.

Secondo di tutte quelle, che ancorchè appartenenti all'Autorità Amministrativa di esecuzione su o dall'Intendente rimesse al medesimo per avviso.

ART. 3

Conosce ne' termini di esame

Primo de' conti Comunali, la cui discussione gli appartiene già da gli Articoli 231 e seguenti del citato Real Decreto.

Secondo De' conti materiali degl'introsti ed esiti de' fendi Provinciali guista l'Articolo 186 del detto Real Decreto.

Terzo de' conti di pubblica Beneficenza.

102 Quarto Degli appalti per forniture, e per somministrazioni militari,
giusta il Decreto, en' istruzioni della Intendenza Generale dell'Esercito.
Quinto delle dimande de' Comuni ed amministrazioni pubbliche
per poter istare in giudizio.

ART. 4.

Conosce in fine ne' termini di giudizio.

Primo del contezzoso Amministrativo sia che riguarda il Demanio
pubblico, sia il Demanio Comunale ne' termini dell'Articolo 257 e
seguenti del Reale Decreto suddetto.

Secondo Del contezzoso delle contribuzioni dirette nei modi, e
forme da stabilirsi sulle stesse.

Terzo Del contezzoso su i diritti di Registro, anche nei modi, e
forme da stabilirsi.

Quarto Del contezzoso su gli appalti delle poste anche nei modi,
e forme da stabilirsi.

Quinto Sul contezzoso della Coscrizione in quanto riguarda i con-
tratti coi cambi, ed i censcritti principali,

Sesto Del contezzoso dell'Amministrazione militare

CAP. 2

Degli avvisi consultvi del Consiglio.

ART. 5

In tutte le materie, in cui il Consiglio d'Intendenza debba per leg-
ge dare avviso consultivo, comeche esse appartengono all'Autorità Am-
ministrativa di esecuzione, saran le carte passate dal primo Ufficio al
terzo Ufficio per l'oggetto anzidetto.

ART. 6

Il terzo Ufficio terrà un registro per numero d'ordine colle indi-
cazioni, e rubriche, giusta il modello N. 1 il Capo dello stesso vi
riconferà immediatamente gli atti, che se gli son passati, rilasciando-
ne ricevo al Capo del primo Ufficio.

ART. 7

Egli avrà inseguito cura di esaminare gli atti sudetti, e vedere se l'affare sia nello stato di poter essere portato alla conoscenza del Consiglio, o manchino alcuna delle carte all'oggetto. In questo ultimo caso farà conoscere al primo ufficio le carte mancanti, onde questi possa disporne la esecuzione. Tutte le volte, che troverassi destinato dall'Intendente un Consigliere relatore, ciò sarà fatto dal Consigliere relatore.

ART. 8

Allorchè l'affare è nello stato da essere proposto al Consiglio, il Consigliere relatore, o il Capo di ufficio ne farà la relazione allo stesso. Il voto del Consiglio sarà asteso nei seguenti termini.

IL CONSIGLIO D' INTENDENZIA

Nell'affare di

Viste le carte intitolate e precisamente quelle (si citerranno le carte più rilevanti, che han potuto determinare il Consiglio all'avviso)

Visto l'Articolo della legge, decreto, regolamento, e istruzione (secondo i casi) Considerando (si diranno i motivi che determinano il Consiglio)

E' DI AVVISO

Che (si espota l'avviso). Esso sarà firmato da' Consiglieri.

ART. 9.

Il Capo di Ufficio cucirà in volume gli avvisi originali del Consiglio numerandoli.

ART. 10.

Una copia legale dell'avviso segnata dal Segretario sarà annessa al volume delle carte, che si restituiranno al r. Ufficio per la ulteriore esecuzione, avvertendo nel registro all'osservazione la restituzione delle carte.

Officio di Consigliere Relatore - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 - 1834 - 1835 - 1836 - 1837 - 1838 - 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 - 1848 - 1849 - 1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870 - 1871 - 1872 - 1873 - 1874 - 1875 - 1876 - 1877 - 1878 - 1879 - 1880 - 1881 - 1882 - 1883 - 1884 - 1885 - 1886 - 1887 - 1888 - 1889 - 1890 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 - 1900 - 1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939 - 1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 20100 - 20101 - 20102 - 20103 - 20104 - 20105 - 20106 - 20107 - 20108 - 20109 - 20110 - 20111 - 20112 - 20113 - 20114 - 20115 - 20116 - 20117 - 20118 - 20119 - 20120 - 20121 - 20122 - 20123 - 20124 - 20125 - 20126 - 20127 - 20128 - 20129 - 20130 - 20131 - 20132 - 20133 - 20134 - 20135 - 20136 - 20137 - 20138 - 20139 - 20140 - 20141 - 20142 - 20143 - 20144 - 20145 - 20146 - 20147 - 20148 - 20149 - 20150 - 20151 - 20152 - 20153 - 20154 - 20155 - 20156 - 20157 - 20158 - 20159 - 20160 - 20161 - 20162 - 20163 - 20164 - 20165 - 20166 - 20167 - 20168 - 20169 - 20170 - 20171 - 20172 - 20173 - 20174 - 20175 - 20176 - 20177 - 20178 - 20179 - 20180 - 20181 - 20182 - 20183 - 20184 - 20185 - 20186 - 20187 - 20188 - 20189 - 20190 - 20191 - 20192 - 20193 - 20194 - 20195 - 20196 - 20197 - 20198 - 20199 - 20200 - 20201 - 20202 - 20203 - 20204 - 20205 - 20206 - 20207 - 20208 - 20209 - 20210 - 20211 - 20212 - 20213 - 20214 - 20215 - 20216 - 20217 - 20218 - 20219 - 20220 - 20221 - 20222 - 20223 - 20224 - 20225 - 20226 - 20227 - 20228 - 20229 - 20230 - 20231 - 20232 - 20233 - 20234 - 20235 - 20236 - 20237 - 20238 - 20239 - 20240 - 20241 - 20242 - 20243 - 20244 - 20245 - 20246 - 20247 - 20248 - 20249 - 20250 - 20251 - 20252 - 20253 - 20254 - 20255 - 20256 - 20257 - 20258 - 20259 - 20260 - 20261 - 20262 - 20263 - 20264 - 20265 - 20266 - 20267 - 20268 - 20269 - 20270 - 20271 - 20272 - 20273 - 20274 - 20275 - 20276 - 20277 - 20278 - 20279 - 20280 - 20281 - 20282 - 20283 - 20284 - 20285 - 20286 - 20287 - 20288 - 20289 - 20290 - 20291 - 20292 - 20293 - 20294 - 20295 - 20296 - 20297 - 20298 - 20299 - 20300 - 20301 - 20302 - 20303 - 20304 - 20305 - 20306 - 20307 - 20308 - 20309 - 20310 - 20311 - 20312 - 20313 - 20314 - 20315 - 20316 - 20317 - 20318 - 20319 - 20320 - 20321 - 20322 - 20323 - 20324 - 20325 - 20326 - 20327 - 20328 - 20329 - 20330 - 20331 - 20332 - 20333 - 20334 - 20335 - 20336 - 20337 - 20338 - 20339 - 20340 - 20341 - 20342 - 20343 - 20344 - 20345 - 20346 - 20347 - 20348 - 20349 - 20350 - 20351 - 20352 - 20353 - 20354 - 20355 - 20356 - 20357 - 20358 - 20359 - 20360 - 20361 - 20362 - 20363 - 20364 - 20365 - 20366 - 20367 - 20368 - 20369 - 20370 - 20371 - 20372 - 20373 - 20374 - 20375 - 20376 - 20377 - 20378 - 20379 - 20380 - 20381 - 20382 - 20383 - 20384 - 20385 - 20386 - 20387 - 20388 - 20389 - 20390 - 20391 - 20392 - 20393 - 20394 - 20395 - 20396 - 20397 - 20398 - 20399 - 203100 - 203101 - 203102 - 203103 - 203104 - 203105 - 203106 - 203107 - 203108 - 203109 - 203110 - 203111 - 203112 - 203113 - 203114 - 203115 - 203116 - 203117 - 203118 - 203119 - 203120 - 203121 - 203122 - 203123 - 203124 - 203125 - 203126 - 203127 - 203128 - 203129 - 203130 - 203131 - 203132 - 203133 - 203134 - 203135 - 203136 - 203137 - 203138 - 203139 - 203140 - 203141 - 203142 - 203143 - 203144 - 203145 - 203146 - 203147 - 203148 - 203149 - 203150 - 203151 - 203152 - 203153 - 203154 - 203155 - 203156 - 203157 - 203158 - 203159 - 203160 - 203161 - 203162 - 203163 - 203164 - 203165 - 203166 - 203167 - 203168 - 203169 - 203170 - 203171 - 203172 - 203173 - 203174 - 203175 - 203176 - 203177 - 203178 - 203179 - 203180 - 203181 - 203182 - 203183 - 203184 - 203185 - 203186 - 203187 - 203188 - 203189 - 203190 - 203191 - 203192 - 203193 - 203194 - 203195 - 203196 - 203197 - 203198 - 203199 - 203200 - 203201 - 203202 - 203203 - 203204 - 203205 - 203206 - 203207 - 203208 - 203209 - 203210 - 203211 - 203212 - 203213 - 203214 - 203215 - 203216 - 203217 - 203218 - 203219 - 203220 - 203221 - 203222 - 203223 - 203224 - 203225 - 203226 - 203227 - 203228 - 203229 - 203230 - 203231 - 203232 - 203233 - 203234 - 203235 - 203236 - 203237 - 203238 - 203239 - 203240 - 203241 - 203242 - 203243 - 203244 - 203245 - 203246 - 203247 - 203248 - 203249 - 203250 - 203251 - 203252 - 203253 - 203254 - 203255 - 203256 - 203257 - 203258 - 203259 - 203260 - 203261 - 203262 - 203263 - 203264 - 203265 - 203266 - 203267 - 203268 - 203269 - 203270 - 203271 - 203272 - 203273 - 203274 - 203275 - 203276 - 203277 - 203278 - 203279 - 203280 - 203281 - 203282 - 203283 - 203284 - 203285 - 203286 - 203287 - 203288 - 203289 - 203290 - 203291 - 203292 - 203293 - 203294 - 203295 - 203296 - 203297 - 203298 - 203299 - 203300 - 203301 - 203302 - 203303 - 203304 - 203305 - 203306 - 203307 - 203308 - 203309 - 203310 - 203311 - 203312 - 203313 - 203314 - 203315 - 203316 - 203317 - 203318 - 203319 - 203320 - 203321 - 203322 - 203323 - 203324 - 203325 - 203326 - 203327 - 203328 - 203329 - 203330 - 203331 - 203332 - 203333 - 203334 - 203335 - 203336 - 203337 - 203338 - 203339 - 203340 - 203341 - 203342 - 203343 - 203344 - 203345 - 203346 - 203347 - 203348 - 203349 - 203350 - 203351 - 203352 - 203353 - 203354 - 203355 - 203356 - 203357 - 203358 - 203359 - 203360 - 203361 - 203362 - 203363 - 203364 - 203365 - 203366 - 203367 - 203368 - 203369 - 203370 - 203371 - 203372 - 203373 - 203374 - 203375 - 203376 - 203377 - 203378 - 203379 - 203380 - 203381 - 203382 - 203383 - 203384 - 203385 - 203386 - 203387 - 203388 - 203389 - 203390 - 203391 - 203392 - 203393 - 203394 - 203395 - 203396 - 203397 - 203398 - 203399 - 203400 - 203401 - 203402 - 203403 - 203404 - 203405 - 203406 - 203407 - 203408 - 203409 - 203410 - 203411 - 203412 - 203413 - 203414 - 203415 - 203416 - 203417 - 203418 - 203419 - 203420 - 203421 - 203422 - 203423 - 203424 - 203425 - 203426 - 203427 - 203428 - 203429 - 203430 - 203431 - 203432 - 203433 - 203434 - 203435 - 203436 - 203437 - 203438 - 203439 - 203440 - 203441 - 203442 - 203443 - 203444 - 203445 - 203446 - 203447 - 203448 - 203449 - 203450 - 203451 - 203452 - 203453 - 203454 - 203455 - 203456 - 203457 - 203458 - 203459 - 203460 - 203461 - 203462 - 203463 - 203464 - 203465 - 203466 - 203467 - 203468 - 203469 - 203470 - 203471 - 203472 - 203473 - 203474 - 203475 - 203476 - 203477 - 203478 - 203479 - 203480 - 203481 - 203482 - 203483 - 203484 - 203485 - 203486 - 203487 - 203488 - 203489 - 203490 - 203491 - 203492 - 203493 - 203494 - 203495 - 203496 - 203497 - 203498 - 203499 - 203500 - 203501 - 203502 - 203503 - 203504 - 203505 - 203506 - 203507 - 203508 - 203509 - 203510 - 203511 - 203512 - 203513 - 203514 - 203515 - 203516 - 203517 - 203518 - 203519 - 203520 - 203521 - 203522 - 203523 - 203524 - 203525 - 203526 - 203527 - 203528 - 203529 - 203530 - 203531 - 203532 - 203533 - 203534 - 203535 - 203536 - 203537 - 203538 - 203539 - 203540 - 203541 - 203542 - 203543 - 203544 - 203545 - 203546 - 203547 - 203548 - 203549 - 203550 - 203551 - 203552 - 203553 - 203554 - 203555 - 203556 - 203557 - 203558 - 203559 - 203560 - 203561 - 203562 - 203563 - 203564 - 203565 - 203566 - 203567 - 203568 - 203569 - 203570 - 203571 - 203572 - 203573 - 203574 - 203575 - 203576 - 203577 - 203578 - 203579 - 203580 - 203581 - 203582 - 203583 - 203584 - 203585 - 203586 - 203587 - 203588 - 203589 - 203590 - 203591 - 203592 - 203593 - 203594 - 203595 - 203596 - 203597 - 203598 - 203599 - 203600 - 203601 - 203602 - 203603 - 203604 - 203605 - 203606 - 203607 - 203608 - 203609 - 203610 - 203611 - 203612 - 203613 - 203614 - 203615 - 203616 - 203617 - 203618 - 203619 - 203620 - 203621 - 203622 - 203623 - 203624 - 203625 - 203626 - 203627 - 203628 - 203629 - 203630 - 203631 - 203632 - 203633 - 203634 - 203635 - 203636 - 203637 - 203638 - 203639 - 203640 - 203641 - 203642 - 203643 - 203644 - 203645 - 203646 - 203647 - 203648 - 203649 - 203650 - 203651 - 203652 - 203653 - 203654 - 203655 - 203656 - 203657 - 203658 - 203659 - 203660 - 203661 - 203662 - 203663 - 203664 - 203665 - 203666 - 203667 - 203668 - 203669 - 203670 - 203671 - 203672 - 203673 - 203674 - 203675 - 203676 - 203677 - 203678 - 203679 - 203680 - 203681 - 203682 - 203683 - 203684 - 203685 - 203686 - 203687 - 203688 - 203689 - 203690 - 203691 - 203692 - 203693 - 203694 - 203695 - 203696 - 203697 - 203698 - 203699 - 203700 - 203701 - 203702 - 203703 - 203704 - 203705 - 203706 - 203707 - 203708 - 203709 - 203710 - 203711 - 203712 - 203713 - 203714 - 203715 - 203716 - 203717 - 203718 - 203719 - 203720 - 203721 - 203722 - 203723 - 203724 - 203725 - 203726 - 203727 - 203728 - 203729 - 203730 - 203731 - 203732 - 203733 - 203734 - 203735 - 203736 - 203737 - 203738 - 203739 - 203740 - 203741 - 203742 - 203743 - 203744 - 203745 - 203746 - 203747 - 203748 - 203749 - 203750 - 203751 - 203752 - 203753 - 203754 - 203755 - 203756 - 203757 - 203758 - 203759 - 203760 - 203761 - 203762 - 203763 - 203764 - 203765 - 203766 - 203767 - 203768 - 203769 - 203770 - 203771 - 203772 - 203773 - 203774 - 203775 - 203776 - 203777 - 203778 - 203779 - 203780 - 203781 - 203782 - 203783 - 203784 - 203785 - 203786 - 203787 - 203788 - 203789 - 203790 - 203791 - 203792 - 203793 - 203794 - 203795 - 203796 - 203797 - 203798 - 203799 - 203800 - 203801 - 203802 - 203803 - 203804 - 203805 - 203806 - 203807 - 203808 - 203809 - 203810 - 203811 - 203812 - 203813 - 203814 - 203815 - 203816 - 203817 - 203818 - 203819 - 203820 - 203821 - 203822 - 203823 - 203824 - 203825 - 203826 - 203827 - 203828 - 203829 - 203830 - 203831 - 203832 - 203833 - 203834 - 203835 - 203836 - 203837 - 203838 - 203839 - 203840 - 203841 - 203842 - 203843 - 203844 - 203845 - 203846 - 203847 - 203848 - 203849 - 203850 - 203851 - 203852 - 203853 - 203854 - 203855 - 203856 - 203857 - 203858 - 203859 - 203860 - 203861 - 203862 - 203863 - 203864 - 203865 - 203866 - 203867 - 203868 - 203869 - 203870 - 203871 - 203872 - 203873 - 203874 - 203875 - 203876 - 203877 - 203878 - 203879 - 203880 - 203881 - 203882 - 203883 - 203884 - 203885 - 203886 - 203887 - 203888 - 203889 - 203890 - 203891 - 203892 - 203893 - 203894 - 203895 - 203896 - 203897 - 203898 - 203899 - 203900 - 203901 - 203902 - 203903 - 203904 - 203905 - 203906 - 203907 - 203908 - 203909 - 203910 - 203911 - 203912 - 203913 - 203914 - 203915 - 203916 - 2

CAP. III.

Dell'esame de' conti, forniture militari, ed autorizzazioni.

ART. 21.

La discussione de' conti sia ne' termini definitivi, salvo l'appello alla G. C. de' conti, sia ne' termini di primo esame a proporzione della natura, e rendita degli stabilimenti pubblici, cui appartengono giusta cosa che è vasto detto all' articolo terz^o del Consiglio. Le operazioni preliminari riguardanti la stessa si eseguono dal quarto Ufficio della Intendenza, giusta l' articolo 10. delle istruzioni su la Segreteria della Intendenza.

ART. 22.

Ese formeranno per conseguenza oggetto d' istruzioni particolari da servire per questo quarto Ufficio.

ART. 23.

L'esame riguardante gli appalti per forniture militari è regolato da disposizioni particolari in conformità del disposto nel Real Decreto del 14 Maggio 1817. Ese dei pari saranno parte di regolamento separato.

ART. 24.

Le autorizzazioni in fine per poter istare in giudizio i Comuni, e gli stabilimenti pubblici, e per poter transigere saranno distese ne' termini medesimi che gli avvisi. Ese giusta l' articolo 241. del Real Decreto saranno sempre precedute dalla deliberazione del Deputato.

CAP. IV.

Del Consorzio Amministrativo riguardante il numero 2. dell'art. 21.

ART. 25.

Qualunque siasi il luogo che si elevi in affari di amministrazione civile

ogni fa diligendo. Ioh annis 1750. Ha latitio ab aliis al sig anno dico
anno 1750. ottago. Ha anno 1750. Ha latitio ab aliis al sig anno dico
e che si porti quindi alla conoscenza, e giudizio del Consiglio, sarà
tenuto un registro per numero d'ordine secondo il modello numero 25
detto secondo l'articolo dieci delle istruzioni sul modo di procedere
per il Ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d' Intendenza.
anno 1750. Ha latitio ab aliis al sig anno dico
8. men. loz. ottago. o ART. 16. olisboni 1750. s' oisboni 1750.

In esso il Capo di Ufficio noterà il numero d'ordine della doman-
da presentata, e la data della medesima il numero d'ordine, e le date
saranno sempre in corrispondenza. Quotto numero si chiamerà ruo-
lo, e sarà preso dalle cause secondo l'ordine di data invariabilmente.

ART. 17.

I processi saranno numerati in corrispondenza del registro suddetto.
Le ricevute alle parti saranno in corrispondenza delle date numerazio-
ne, e posteranno l'enunciazione de' documenti esibiti dalla parte giulta
gli articoli 11. e 12. di dette istruzioni.

ART. 18.

Nella petizione originale ove c'è se ordini dal Consiglio la intima
deverà sempre essere distesa la dichiarazione dell'Usciere di essere intimata
la cipria alla contro-partie. Il Cottito della citazione sarà secondo il me-
dello Numero 25. oisboni 1750. s' oisboni 1750. oisboni 1750. oisboni 1750.

ART. 19.

Appena una domanda per contenzioso amministrativo sarà presen-
tata, ciascun recherà all'Intendente il quale vi apporrà la destinazio-
ne al Consiglio colla decretazione secondo il modello numero 3. Il
Consiglio poi sul rapporto del Consigliere relatore ordinerà che s' intri-
mi alla contro-partie, o si sigetti. La decretazione sarà secondo il mo-
dello numero 4. oisboni 1750. s' oisboni 1750. oisboni 1750.

ART. 20.

Appena i fatali descritti dagli articoli 23. e 24. per le risposte
del reo convenute, e per le addizioni da parte dell'attore, e del reo
medesimo saranno scorsi, il Segretario del Consiglio recherà la nota

delle cause già in istato da portarsi all' Udienza del Consiglio al Presidente del medesimo, onde questi destini il giorno all' oggetto. Cio sarà eseguito sul libro delle giornate designato nell' articolo 21. delle istruzioni pe' Consigli d' Intendenza. Questo libro porterà due numeri d' ordine — Quello del ruolo generale, e quello secondo il vario interesse dell' ordine, con cui si decideranno le cause nel corso del mese, e sarà fatto alla fine di ciascun mese per la decisione delle cause del vegnente mese. Il modello di questo libro è segnato col num. 8.

ART. 21.

Una copia di questo ruolo sarà tenuta affissa alla porta del Consiglio, onde ciascuno conosca il giorno della decisione delle rispettive cause.

ART. 22.

Ove cause urgenti sopravverranno, toccherà al Presidente del Consiglio il dichiararle tali, e qualunque sia l' ordine delle cause del ruolo ordinario, esse saranno portate alla Udienza con presenza.

ART. 23.

Gli Interrogatori e le testimonianze, in conformità degli articoli 30. & 31 delle istruzioni sul modo di procedere de' Consigli d' Intendenza, saranno disesi in precedo verbale, che sarà sottoscritto dalla parte, dal Consigliere destinato, e dal Segretario del Consiglio. Il modello de' precedi verbali è segnato di numero 7.

ART. 24.

Le decisioni del Consiglio siano provvisorie, siano definitive saranno ragionate in modo, che contengano una breve esposizione del fatto, le quistioni elevate, le considerazioni di diritto, e la decisione. Else saranno date a nome del Governo, e quindi del Re, poichè la giustizia non può altrimenti amministrarsi, e posteranno dappiù la clausola esecutiva. Il modello delle medesime è segnato numero 6. Vedi articolo 102. di dette istruzioni.

ART. 25.

809

Ogni decisione sarà data secondo le formalità richieste nell' articolo 103. e seguenti delle dette istruzioni.

ART. 26.

Tutto ciò che riguarda le copie autentiche delle medesime, la loro intimazione ed esecuzione è preveduto negli articoli 108. e seguenti delle dette istruzioni.

ART. 27.

Istruzioni particolari quando S. M. crederà proprio di far luogo alle stesse definiranno il modo di procedere nel contentioso riguardante le contribuzioni dirette, e le altre specie di pubbliche imposte.

Trapani li 30. Ottobre 1868.

L' Intendente
BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
MAZZESO FORTUNATO

N. 8

REGISRTO DEGLI AVVISI DEL CONSIGLIO D' INTENDENZA
DELLA VALLE DI TRAPANI

N. d' ordine	Epoche	Indicazione dell' incaricamento	Ufficio a cui appartiene	Relatore se se ne sia dato	Epoche dell' avviso proferito	Osservazioni

N. 2.

**RUOLO DELLE CAUSE PENDENTI INNANZI IL CONSIGLIO
D'INTENDENZA DELLA VALLE DI TRAPANI**

N. 3 LIBRO DELLE GIORNATE, E MODELLO DE' RUOLI PARTICOLARI
PER L'UDIENZA

LIBRO DELLE GIORNATE, E MODELLO DE' RUOLI PARTICOLARI

GIORNO DI

PER L'UDIENZA

N. d'ordine Del Ruolo generale	N. d'ordine de Ruolo del giorno	Nome, e Cognome dell' Autore, e del reo			

3

Decretazione su le dimande che si presentano al Consiglio d' Intendenza

Oggi li

L' INTENDENTE

Vista la presente memoria prodotta da N. N. contro N. N.

PROVVEDE

Il Consigliere è destinato relatore perché la esamini, e ne faccia rapporto al Consiglio, affin di decretarsi l' intimazione alla contro-partie

L' Intendente

4

Disposizione del Consiglio sul rapporto della dimanda

IL CONSIGLIO D' INTENDENZA

Vista la dimanda introdotta ad istanza di N. N. contro N. N.

Vista la defensazione del Sig. Intendente della Valle in persona del Consigliere perche' ne facci rapporto al Consiglio

Considerando, che la dimanda c' poggiata , o c' è destinata di legale appoggio per li seguent motivi

DISPONE

Che dessa s' intimi alla contro-partie per mezzo dell' Usciere o pure che si rigatti.

Firma de' Consiglieri

Oggi li

Io N. N. Usciere presso l' Intendenza della Valle di Trapani, domiciliato nel Comune di
e nominato a questo Uffizio con elezione del Sig. Intendente del di debitoamente autorizzato
ho intimato al Comune di , o ad N.
N. ad istanza del Comune di . o di
N. N. la sopradetta comanda citandolo a comparsa nella Sala del Consiglio nel termine prefisso dallo articolo 22, delle istruzioni su le istruzioni del modo di procedere innanzi a Consigli d' Intendenza, consegnando opia della dimanda medesima allo scelto personalmente, o al suo domicilio in mano di N. N., che ha detto di essere suo parente, o domestico.

Firma dell' Usciere

F E R D I N A N D O I
RE DEL REGNO DELLE due SICILIE
INFANTE &c &c

*IL CONSIGLIO D' INTENDENZA
DELLA VALLE DI TRAPANI*

<p>Nella causa tra comparso personalmente domiciliato in o rappresentato da rattore domiciliato in mandato di procura legale esistente negli atti fog ed N. N. domiciliato in</p>	<p>Attest Procu come da reco convenuto</p>
---	--

Usciere della Cittadella

(a) Se il reo non compare, la decisione sarà in causa vacia, e si dirà non comparso.

(b) Si dirà disposizione provvisoria, se sarà preparatoria

(c) Si enuncierà brevemente il fatto.

(d) Si eleveranno le questioni.

(e) I motivi di legge della decisione.

(f) La decisione.

to (a) comparso personalmente, o per mezzo del suo Procuratore N. N. domiciliato in

come da precura speciale esistente negli Atti fogli e leggibilmente citato, come consta da atto di citazione intimato dall' Usciere del N. N. domiciliato in autorizzato da S. E. il Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenenza Generale come da ministeriale del di

Ha resa la seguente decisione (b)

Si ha per fatto (c)

Dalle cui esposizioni sorgono le seguenti questioni (d)

Intese le parti nelle loro conclusioni all' Udienza ed il Pubblico Ministero

Considerando (e)

Ha deciso (f) e ha provvisionalmente disposto

O dinismo; e comandiamo a' nostri Procuratori Regi presso le corti, e Tribunali, a Comandanti d' armi ed agli Uscieri di far eseguire e dar mano forte all' esecuzione del presente Giudicato, che è stato sottoscritto dal Presidente Intendente, dai Consiglieri, e dal Segretario del Consiglio.

Processo verbale

Oggi li

Innanzi a noi Consigliere dell' Intendenza N. M.
assistito dal Segretario del Consiglio N. N., si è per-
senzato, priva intimazione eseguita sotto il dì

da N. N. Usciere del Consiglio, come con-
fia dalla relazione del medesimo il sig. N. N. per
essere interrogato sopra... (si dirà l' oggetto, e si
trascriverà la di lui asserzione).

Del che ne abbiamo disposta la relazione in proce-
so verbale, sottoscritto da noi, dal Segretario del
Consiglio, e dalla parte, per essere inserito nel pro-
cesso riguardante la controversia su detta.

Fatto, oggi giorno mese ed anno, come sopra.

N. B. Quando si metterà di deposizioni di se-
gno sarà redatto dal Segretario del Consiglio per or-
dine del Consigliere designato, e firmato quindi dalla
stessa col visto del Consigliere.

(N. 116) Si danno i modelli degli atti susseguivi alla intimazione delle coazioni.

Trapani li 16. Novembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, Amministratori, e Rettori de' pubblici Stabilimenti uella Valle.

Signori

Il corso degli affari avendomi fatto avvedere, che malemente interpretandosi lo spirito dell'Art. 222 del Real Decreto degli 18 Ottobre 1817 e quinci le disposizioni riguardanti le coazioni Amministrative inserite nelle mie circolari di N. 88 e N. 89 del x^o fascicolo del giornale di questa Intendenza; ho creduto proprio di venire alle seguenti decisioni.

1 L'atto di coazione, che si rilascia dagli Amministratori, cui la legge ha dato le facoltà executive coll'Art. 255 e seguenti del detto Real Decreto e gli Art. 12 e 14 delle Istruzioni de' Sindaci, contro i debituri motosi di debiti inquitudi dovuti alle Amministrazioni pubbliche e Comunali, non è altro che l'annuncio del titolo esecutivo, la forza col quale si può venire alla espignorazione delle cose mobiliari del debitore ed al sequestro degli stabili. Esso equivale se può tarsi il paragone col ruolo giudiziario ordinario, alle così dette provisie di cui i giudici ordinari rivestono i titoli esecutivi de' privati.

2 Non è quindi da credersi che basti la semplice intimazione della coazione ed il lasso di 24. ore perchè s'intencano espignorati, o sequestrati, secondo i casi, i beni del creditore. L'atto di espignorazione, o di sequestro succede all'intima della coazione. Perchè quindi riesca più facile la esecuzione e la intelligenza di questa distinzione, do qua' i modelli tanto della espignorazione che del questro, ed incaico. I Sindaci e gli Amministratori de' pubblici stabilimenti a penetrarsene, onde non si evolare i corpi morali da loro amministrati inutili e vaghe esecuzioni, ed i debituri indispesibili a para petrida per operazioni sovente ripetute.

L' Intendente
BARONE PASTORE
Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

MODELLO

Oggi li

Io N. N. Usciere del
da atto di elezione del dì debitamente autorizzato, come
ad istanza del Comune di domicilio nel comune di,
medesimo ed inforza di atto di coazione rilasciato da e per esso dal Sindaco del
sotto il sì certo niente intimato sotto il dì ho process
duto contro del S. g. N. N. debitore del comune suddetto nella somma di alla espignorazione de' seguenti oggetti (a) (si descrivranno gli og-
liato nel Comune getti tutti) . Quali oggetti si sono consegnati al S. g. N. N. domici-
procedesi quindi alla loro vendita nella Cancelleria Comunale per

Di Tutto ciò ne ho redatto presente firmato dal debitore suddetto
dal consegnatario, e da me
Fatto oggi giorno mese ed anno come sopra

(a) N. B. Se si tratterà di Segrestro di beni fondi si dirà, ho
proceduto al sequestro del territorio denominato , affidato ad
N. N., o tenuto in economia dal debitore
Se poi di somme dovute da un terzo al debitore.
Ho proceduto al sequestro di onz dovute al debitore principale
le da N. N. domiciliato nel Comune di , o depositate nel-
la pubblica cossa di , dando copia del presente atto tutto al
debitore principale, che al terzo sequestratarie.

Usciere N.
S. g. N. N.
Comune di N.
Capitano di N.

MERCURIALE DEI PREZZI MEDII IN ONZE TARI E GRANA DEI GENERI DI SUSTENZA CORRENTI NEI COMUNI, DISRETTI, E
PROVINCIA DI TRAPANI NELLA SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 1818.

Generi di sussistenza venduti	Trapani	Marsala	M. S. Giuliano	Puccio	Xitta	Favignana	Mazara	Salemi	Cafalvtrano	Partanna	Ninfa	Campobello	Alcamo	Castellammare	DISTRETTI			PROVINCIA prezzi medj	
															prezzi medj	Trapani	Mazara	Alcamo	
Frumeni forti	on 7 3. 4. 3	" 1.					2. 22. 2.	2. 20.	2. 22.	2. 21. 11.	2. 12.	3. 6. 4.			3. 3. 9. 3.	2. 16. 16.	3. 6. 4. ,	2. 28. 6. 5.	
Irum. teneri	3. 7. 14.	3. 6. "					2. " 13.	2. 11. 3.	3. 6.	2. 28.	3. 7. 6.				3. 6. 17. ,	2. 25. 12. 3.	3. 7. 6. ,	3. 3. 5. 1.	
Ori							1. 20. 11.	1. 24.		2. 10. 16.	1. 22.	2. 4. 3.				2. 7. 10. 4.	2. 4. 13. ,	2. 6. 1. 6.	
Vive	2. " 13						2. 20. 17	3. 17. 16.				1. 18. 7.			2. 1. 13. ,	1. 22. 3. 4.	1. 18. 5. ,	1. 23. 13. 5.	
Ceci							2. 11. 2.	2. 7. 7.							3. 4. 6. 2.				
Lenti	2. 20. 17														2. 20. 17. ,	2. 10. 9. 3.		2. 15. 13. 4.	
Pagioli															10. 15. 16. ,	9. 22. 10.		10. 4. 3. ,	
Olio	10. 15. 16.						2. 10	01.	9.		10. 26.				8. 15.			8. 15. ,	
Vino																			
Caci																			

N. B.: I prezzi corrispondono alla misura legale, giusta il codice metrisch.



